

haupt nicht als Sachwalter hätte ernannt werden dürfen (AS 43 III Nr. 9 Erw. 2 Nr. 10 Erw. 3) — wohl auf Drängen des Schuldners hin am 3. Juni, also nach Abhaltung der Gläubigerversammlung, dem Inventar vom 2. April einen « Nachtrag » beigefügt, in welchem der Jetztwert der Liegenschaften samt Mobiliar auf 165,000 Fr. herabgesetzt wurde. Dieser Nachtrag ist aber nichtig und kann keinerlei Rechtswirkungen äussern, gleichgültig ob er den Gläubigern zur Kenntnis gebracht worden ist oder nicht; denn nachdem einmal die Schätzung des Sachwalters rechtskräftig geworden ist, können den Gläubigern die gestützt auf sie erworbenen Rechte nicht mehr genommen werden. Ebenso ist die von den Vorexperthen abgegebene neue Schätzung des Jetztwertes, welche noch um 50,000 Fr. tiefer geht, als diejenige des Nachtrages, rechtlich irrelevant. Abgesehen davon, dass den Sachverständigen hiezu kein Auftrag erteilt wurde, indem die Nachlassbehörde von ihnen nur ihre Ansichts-äusserung über das Vorliegen der Voraussetzungen der Art. 2 und 10 verlangt hat, so hätte ihnen ein solcher Auftrag auch nicht in rechtsgültiger Weise übertragen werden können, weil ein dahingehendes Begehren (Art. 16 VO) von keinem der Beteiligten gestellt worden ist.

Auf das vorliegende Gesuch ist somit nach dem Gesagten nicht einzutreten, weil die Schätzung des Sachwalters vom 2. April rechtskräftig geworden ist und demnach die in der Verordnung vorgesehenen Voraussetzungen für die Bestellung von Oberexperten durch das Bundesgericht nicht vorliegen. Die Schätzung vom 2. April ist daher als in Rechtskraft erwachsen zu erklären und es hat die Nachlassbehörde unter diesen Umständen ausschliesslich auf sie abzustellen und weder den « Nachtrag » vom 3. Juni, noch die von den Vorexperthen abgegebene Schätzung in Berücksichtigung zu ziehen.

Demnach beschliesst die Schuldbetr.- und Konkurskammer:

Die Schätzung des Sachwalters vom 2. April 1918 wird als in Rechtskraft erwachsen erklärt und daher auf das

Gesuch um Ernennung von Oberexperten zur Ueberprüfung der später ergangenen Schätzungen, weil gegenstandslos, nicht eingetreten.

44. Sentenza 29 ottobre 1918 nella causa Eredi Bianchetti.

Applicabilità dell'art. 242 LEF anche a contestazioni su crediti. Cessione di crediti prima dell'apertura del fallimento. Trapasso della detenzione in favore del cessionario.

A. — Nel fallimento della ditta C. Degiorgi, il padre degli attuali ricorrenti, ora defunto, notificava il proprio subingresso in un credito spettante alla ditta Degiorgi verso la Società di assicurazione « La Mobiliare » in Berna, sino a concorrenza di 10 000 fr. e ne chiedeva il versamento in proprio favore nel caso che la detta Società avesse pagato direttamente all'Amministrazione del fallimento. In appoggio di che egli allegava: di aver mutuato il 31 dicembre 1917 alla ditta Degiorgi la somma di 4000 fr. ed altra somma di 6000 fr. il 28 gennaio 1918; che quest'ultima somma era stata richiesta allo scopo di pagare macchine acquistate dopo l'incendio dell'officina Degiorgi, ritenendosi che il mutuo doveva costituire un anticipo su quanto dovuto dalla Società sul premio di assicurazione; che il 24 gennaio 1918, conformemente a quanto stabilito, la ditta Degiorgi faceva cessione a Bianchetti del suo credito verso la Società « La Mobiliare » sino a concorrenza di 10 000 fr. ed interessi, cessione che veniva confermata il 31 gennaio 1918 e che la ditta Degiorgi si assunse di notificare, come notificò, alla Società « La Mobiliare » in Berna.

Con atto 5 agosto 1918 l'Amministrazione del fallimento comunicava a Bianchetti, e per esso ai suoi eredi, che la pretesa sollevata non era ammessa e diffidava gli interessati in base all'art. 242 LEF ad agire giudizialmente.

Gli eredi Bianchetti ricorsero contro questo provvedimento all'Autorità cantonale di vigilanza, la quale respingeva il ricorso colla motivazione:

La notifica Bianchetti di essere diventato proprietario del credito spettante a Degiorgi verso la Mobiliare equivale ad una rivendicazione. La cessione Degiorgi a Bianchetti non venne ammessa dall'Amministrazione del fallimento, la quale ha iscritto all'attivo la somma dovuta dalla Società di assicurazione. Di fatti l'eventuale indennizzo dovuto dalla Mobiliare fa parte dell'attivo della fallita. Il che stabilito, e stabilito che la diffida Bianchetti equivale ad una rivendicazione, deve ritenersi conforme a legge il provvedimento querelato e respinto perciò il ricorso Bianchetti.

B. — È contro questa risoluzione che gli eredi Bianchetti ricorrono attualmente alla Camera Esecuzioni & Fallimenti del Tribunale federale.

Considerando in diritto:

L'art. 242 LEF è applicabile, secondo giurisprudenza (r. u. ed. sep. XVI, N° 4*), anche alle contestazioni di crediti. La questione da decidere è quindi unicamente di sapere, chi deve ritenersi detentore del credito per l'importo indicato alla cessione. Nel quale esame non può attribuirsi importanza al fatto dell'iscrizione del credito ad inventario, trattandosi di un atto unilaterale dell'Amministrazione del fallimento che non può pregiudicare la situazione giuridica.

L'atto di cessione, al quale fanno capo i ricorrenti, non sembra in sé sufficiente per contestare la detenzione alla Massa fallimentare. Solo dopo che la cessione venne portata a conoscenza della Società assicuratrice si può ritenere raggiunta una separazione del credito dal patrimonio del fallimento in modo da giustificare un trapasso della detenzione in favore del cessionario.

* RU 39 I Nr. 18.

Fin tanto che ciò non avvenne, poteva l'assicurante, pagando alla Massa, svincolarsi dai propri obblighi, il che non era pagando al cessionario. Colla dichiarazione del fallimento il credito venne però adibito in favore della massa nello stesso modo che ciò sarebbe avvenuto in forza dell'art. 99 in una procedura per pignorazione. Perchè il cessionario possa ritenersi detentore del credito è quindi necessario di stabilire se la notifica della cessione all'assicurante avvenne o no prima dell'apertura del fallimento. Ciò deve richiedersi anche come garanzia generale, onde evitare possibili manovre in danno della massa, data la facoltà di erigere e produrre ulteriormente eventuali atti di cessione.

Ora, i ricorrenti pretendono bensì che la cessione del credito venne notificata alla Società « La Mobiliare » già prima del fallimento, ma tale circostanza non risulta dagli atti, nè venne constatata dall'Autorità cantonale. È quindi necessario un rinvio degli atti a questa Autorità perchè abbia a pronunciarsi su tale allegazione.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:

Gli atti sono rinviati all'Autorità superiore cantonale perchè abbia a constatare se la cessione del credito Degiorgi in favore Bianchetti venne effettivamente notificata prima dell'apertura del fallimento alla Società di assicurazione, nel qual caso dovrà essere annullata la diffida a Bianchetti per agire giudizialmente.

45. Beschluss vom 6. November 1918 i. S. Schräml.

Stellung des Bundesgerichtes in Pfandstundungssachen nach der VO vom 27. Oktober 1917. Ueberprüfung des Expertengutachtens durch das Bundesgericht. Korrektur von in der Expertise enthaltenen rechtsirrtümlichen Schlussfolgerungen. Erteilung einer Wegleitung an die Nachlassbehörde. — Auslegung von Art. 2 Ziff. 1 der VO.

A. — Auf ein Gesuch des Impetranten A. Schräml-Bucher, Hotel Montana in Luzern, hat die Schuldbtrei-